



COMUNICATO UFFICIALE N.376 **Stagione Sportiva 2015/2016**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N.441/A della F.I.G.C., inerente le norme relative alle garanzie, sanzioni e modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti 2016/2017.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 441/A

Il Presidente Federale

- vista la delibera del Consiglio Federale pubblicata con il C.U. n. 362/A del 26 aprile 2016, con la quale sono stati approvati i soli termini di tesseramento per la stagione sportiva 2016/2017 per le società di serie A, B e Lega Pro;
- tenuto conto della necessità di integrare le suddette disposizioni con le norme relative alle garanzie, sanzioni e modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti 2016/2017;
- vista la delega conferita dal Consiglio Federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative alle garanzie, sanzioni e modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti 2016/2017, di cui all'allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 PER SOCIETA' DI SERIE A, B, E DIVISIONE UNICA LEGA PRO

1. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti

I rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno definiti, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 2), in compensazione tramite Lega di competenza con i seguenti criteri:

A) adempimenti a copertura del saldo passivo annuale o pluriennale conseguente a operazioni poste in essere dal 1° luglio al 31 agosto 2016, nonché quelle definite entro il 30 giugno 2016, che producono effetti anche finanziari, ai fini della stanza di compensazione, nelle stagioni sportive successive:

- n. 1 rata pari al 20% del saldo passivo della stagione sportiva 2016/2017;
- n. 8 rate pari al 10% cadauna del saldo passivo della stagione sportiva 2016/2017 entro il termine di ciascun mese a partire dal 30 settembre 2016 e fino al 30 aprile 2017;
- le n. 8 rate di cui sopra e il saldo passivo delle eventuali annualità successive a quella 2016/2017 dovranno essere assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 3, eventualmente anche in combinazione tra loro.

B) Adempimenti a copertura del saldo passivo annuale o pluriennale conseguente a operazioni poste in essere dal 3 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017:

- n. 1 rata pari al 70% del saldo passivo dell'annualità 2016/2017;
- n. 3 rate pari al 10% cadauna del saldo passivo dell'annualità 2016/2017 entro il termine di ciascun mese a partire dal 28 febbraio 2017 al 30 aprile 2017;
- le n. 3 rate di cui sopra e il saldo passivo delle eventuali annualità successive a quella 2016/2017 dovranno essere assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 3, eventualmente anche in combinazione tra loro.

C) Gli adempimenti di cui al punto A), per operazioni poste in essere **entro il 1° luglio 2016**, nonché il deposito delle fideiussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti, debbono essere effettuati **entro il termine perentorio del 6 luglio 2016**, esclusivamente dalle Società di Serie B e Lega Pro, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega.

D) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fideiussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal **2 luglio 2016 ed entro il 31 luglio 2016** devono essere effettuati dalle società di Serie B e Lega Pro, qualora non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all'esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto C), **entro il termine perentorio dell'11 agosto 2016** pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega.

D1) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fideiussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere **entro il 31 luglio 2016** devono essere effettuati dalle società di Serie A **entro il termine perentorio dell'11 agosto 2016**, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega.

E) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fideiussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal **1° agosto 2016 ed entro il 31 agosto 2016**, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all'esito delle operazioni rese esecutive di cui ai punti D) e D1), devono essere effettuati **entro il termine perentorio dell'8 settembre 2016** pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega.

F) Gli adempimenti di cui al punto B) nonché il deposito delle fideiussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere **dal 3 gennaio 2017 ed entro il 31 gennaio 2017**, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante dalla situazione di cui al punto E), devono essere effettuati **entro il termine perentorio del 6 febbraio 2017** pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega.

G) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A possono prevedere l'effettuazione dei pagamenti in massimo cinque stagioni agonistiche, con le modalità ed i limiti fissati dal competente Organo della Lega. In ogni caso, qualora il pagamento sia fissato in quattro stagioni agonistiche, l'ultima rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare della operazione e qualora sia fissato in 5 stagioni agonistiche, l'importo complessivo delle ultime due rate non può essere superiore al 50% dell'ammontare della intera operazione.

H) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A e Serie B e tra società di Serie B possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti dovuti in due o tre stagioni agonistiche, con le modalità ed i limiti fissati dai competenti Organi delle Leghe di appartenenza delle suddette società.

I) E' consentito alle società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico di trasferire calciatori e di cedere contratti a società di Serie A o Serie B con la stipulazione di accordi economico-finanziari che prevedano l'effettuazione dei versamenti a loro favore in due o tre stagioni agonistiche.

L) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società della Lega Pro possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti in due stagioni agonistiche.

M) Relativamente ai precedenti punti A) e B), il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l'esame del contratto ai fini della concessione del visto di esecutività.

N) Relativamente ai punti H) e I) negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione mentre negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in tre annualità, l'importo della terza rata non può essere superiore all'importo della prima rata e l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione.

O) Relativamente al punto L) negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare dell'operazione.

2. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra società di Serie A e Serie B

I rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B verranno definiti per la parte economica fissa, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 1.

Il premio di rendimento, in deroga a quanto previsto dagli artt. 100, comma 2 bis; 101, comma 7; 102, comma 3 bis o 103, comma 3 delle NOIF, potrà essere regolato direttamente fra le parti e non in stanza di compensazione, purché sia espressamente previsto nell'accordo di trasferimento. In tale caso, il premio di rendimento non potrà comunque superare il 50% dell'importo complessivo dell'operazione.

Il relativo diritto di credito maturerà, trascorsi 30 giorni dalla data del verificarsi della condizione sospensiva ad esso apposta, salvo diverso accordo scritto fra le parti depositato in Lega.

L'avvenuto pagamento diretto del premio di rendimento dovrà in ogni caso essere comunicato alla LNPA o alla LNPNB dalla società debitrice entro 5 giorni dal suo verificarsi.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti ai premi di rendimento (esclusi quelli in deroga) e/o ai premi di valorizzazione inseriti in accordi stipulati successivamente al presente C.U. tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 3, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPNB entro il termine perentorio del 30 giugno della stagione sportiva in cui si verifica la condizione prevista. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in Lega, che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

L'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati successivamente al presente C.U. tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali) nella finestra di mercato immediatamente successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.

I rapporti economici tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B connessi a quanto precede verranno definiti, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 1. La contabilizzazione avviene sempre all'avveramento della condizione sospensiva.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti all'attuazione dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, inserito negli accordi stipulati successivamente al presente C.U. tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 3, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPNB:

(a) entro il primo termine successivo al 31 gennaio fissato annualmente dal Consiglio Federale per la effettuazione degli adempimenti relativi alla copertura dei medesimi saldi, se la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF si è verificata entro la chiusura della finestra invernale di mercato, ovvero;

(b) entro il termine del 30 giugno della stagione sportiva in corso al momento del verificarsi della suddetta condizione sospensiva, se quest'ultima interviene dopo la chiusura della finestra invernale di mercato. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in Lega, che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno, fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

3. Garanzie

Le garanzie richiamate ai precedenti punto 1 e 2, dirette a garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse società, dovranno essere le seguenti:

a) fideiussione bancaria per le società di Serie A e di Serie B o garanzia bancaria a prima richiesta per le società di Lega Pro, rilasciate da Banche che figurino nell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, secondo i modelli conformi a quelli predisposti dalle Leghe di appartenenza.

b) Per le società di Serie A, di Serie B e di Lega Pro la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa secondo il modello conforme a quello predisposto dalla Lega di appartenenza.

- Per le società di Serie A la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da impresa di assicurazione benvisa allo Stato Italiano ed avente l'impresa di assicurazione o la sua controllante o la

sua impresa di riassicurazione, un rating A3 se accertato dalla *Moody's*, o A - se accertato da *Standards & Poor's* o rating di pari valore accertato da altre Agenzie globali.

- Per le società di Serie B e di Lega Pro la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da impresa di assicurazione benvisa allo Stato Italiano e purché la stessa impresa di assicurazione o la sua controllante o la sua impresa di riassicurazione sia compresa tra i primi 10 (dieci) Istituti Assicurativi in base alla raccolta di premi nel ramo "Cauzioni" secondo il report ANIA relativo ai premi per lavoro diretto annualmente pubblicato.

c) La fideiussione bancaria o, nelle ipotesi di cui alla precedente lett. b), la polizza fideiussoria assicurativa emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti ivi previsti, dovrà riportare esplicita dichiarazione della Banca della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della Società nonché, per le società di Serie B e di Lega Pro, dichiarazione di rinuncia alla surroga ed al regresso nei confronti della società, restando alla banca o alla impresa di assicurazione la facoltà di recuperare il suo credito soltanto nei confronti dei soci o degli amministratori della Società che hanno contro garantito la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa.

d) Inoltre, le sole Società di Serie A, ed a insindacabile giudizio della LNPA, potranno utilizzare in alternativa o congiuntamente alle altre forme di garanzia sopra previste, la cessione - da realizzarsi secondo modello conforme a quello predisposto dalla LNPA - dei crediti, della sola stagione sportiva in corso, a seguito della vendita centralizzata dei diritti audiovisivi e non altrimenti vincolati.

e) Per quanto riguarda le Società di Lega Pro le variazioni di tesseramento che prevedano il pagamento in due annualità devono essere accompagnate da copertura fideiussoria anche per quanto riguarda il secondo anno, pur in presenza di saldo attivo per la prima stagione sportiva e, anche se quest'ultimo dovesse altresì coprire l'importo dell'intera operazione.

Per i debiti della Società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a seguito dell'escussione della garanzia da loro prestata, la Società, in contropartita della riduzione del debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei confronti dei soci o amministratori escussi dalla Banca.

4. Ulteriori adempimenti per società della Lega Italiana Calcio Professionistico

Le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico qualora nel corso della stagione sportiva 2016/2017, il proprio costo dei compensi lordi, fissi e variabili, dei tesserati superi i sotto indicati massimali, dovranno depositare presso la medesima Lega, l'integrazione della garanzia, conforme al modello utilizzato in sede di ammissione al campionato di Divisione Unica 2016/2017. Le integrazioni saranno effettuate secondo le seguenti modalità:

- al superamento dell'importo di euro 1.500.000,00 dei compensi contrattuali lordi dei tesserati, la suddetta garanzia verrà aumentata nella misura del 30% dell'eccedenza rispetto ad euro 1.500.000,00;
- al superamento dell'importo di euro 2.000.000,00 dei compensi contrattuali lordi dei tesserati, la suddetta garanzia verrà aumentata nella misura del 50% dell'eccedenza rispetto ad euro 2.000.000,00;
- al superamento dell'importo di euro 3.000.000,00 dei compensi contrattuali lordi dei tesserati, la suddetta garanzia verrà aumentata nella misura del 100% dell'eccedenza rispetto ad euro 3.000.000,00.

La integrazione della garanzia dovrà essere depositata presso la Lega Pro:

- entro l'11.08.2016 per i contratti depositati dal 1° luglio 2016 al 31 luglio 2016;
- entro l'8.09.2016 per i contratti depositati dal 1° agosto 2016 al 31 agosto 2016;
- entro il 6.02.2017 per i contratti depositati dal 3 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017;
- entro il termine di 8 giorni dal deposito per i contratti riguardanti i calciatori di cui al punto 4. b1) del C.U. n. 362/A del 26 aprile 2016.

La inosservanza di tale prescrizione determinerà la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Qualora il massimale di euro 1.500.000,00 o di quelli successivi risultino superati già al 1° luglio 2016, per effetto di precedenti contratti ratificati e valevoli per la stagione sportiva 2016/2017, la società interessata non potrà depositare nuovi contratti, fino a quando non saranno rilasciate le prescritte garanzie, secondo le modalità sopra indicate.

Qualora i contratti preliminari precedenti al 1° luglio 2016, valevoli per la stagione sportiva 2016/2017, non siano stati già ratificati entro il 30 giugno 2016, il visto di esecutività potrà essere concesso, previo rilascio delle prescritte garanzie, secondo le modalità sopra indicate, entro il 6 luglio 2016. Il mancato rispetto di detto termine, determinerà la non concessione del visto di esecutività e la conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico.

5. Sanzioni

Fatta salva ogni norma federale applicabile in materia, nei casi in cui non siano state rispettate le presenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi che una società ponga in essere atti in contrasto con le norme di controllo emanate, sono previste le seguenti sanzioni:

- a) per la partecipazione a gare ufficiali di calciatori in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente normativa, si applica l'art. 17 punto 5 del Codice di Giustizia Sportiva, salvo nei casi in cui si debba applicare l'art. 39 delle NOIF e nei limiti dello stesso articolo;
- b) le società che pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive dei calciatori o costituire rapporti con calciatori professionisti o "Giovani di Serie" dai quali derivino comunque obbligazioni di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono deferite per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ed inoltre sono soggette alle previsioni di intervento ai sensi degli artt. 12 e 13 Legge 91/81;
- c) la mancata esecutività dei contratti e/o la mancata prestazione delle garanzie nei termini previsti dal presente Comunicato Ufficiale, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima, violazione dei divieti e dei doveri previsti dall'art. 8, comma 14 del Codice di Giustizia Sportiva e comporta l'applicazione a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2016/2017;
- d) le società che, per la mancata copertura nei termini previsti delle esposizioni contratte, non ricevono il visto di esecutività, sono soggette da parte del tesserato e, nel caso di trasferimento o cessione di contratto, da parte della società di provenienza, ad azioni - da esperire presso l'organo federale competente a mezzo regolare ricorso - per il riconoscimento di un equo indennizzo a fronte dell'inadempienza verificatasi.